

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. Organizzazione dell'Istituto

CAPITOLO I: GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione

¹La Scuola dell'infanzia e la Scuola elementare di Pura (Scuole comunali) costituiscono un Istituto scolastico ai sensi dell'art. 24 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

²La sua denominazione è: "Istituto di Scuola dell'infanzia e di Scuola elementare di Pura"

(N.B. Denominazione e indirizzo postale abbreviati: Istituto di SI-SE / Via Posgésa 45 / 6984 Pura).

Art. 2 Composizione dell'Istituto

¹L'Istituto è inserito in un unico centro scolastico e comprende:

- a) la Scuola dell'infanzia di Pura (SI) al pianterreno
- b) la Scuola elementare di Pura (SE) al primo piano

²Le due sedi scolastiche occupano spazi indipendenti e vi si accede da entrate distinte, ma sono comunicanti all'interno.

CAPITOLO II: ORGANI DI CONDUZIONE E DI RAPPRESENTANZA

Art. 3 Conduzione

¹La conduzione dell'Istituto è affidata:

- a) al docente responsabile (d. r.)
- b) al Collegio dei docenti (Cdd)

Art. 4 Direzione

¹La Direzione dell'Istituto è affidata ad un d. r. incaricato dal Municipio, su proposta del Cdd e con preavviso della Commissione scolastica.

²La Direzione è ubicata nell'aula docenti del centro scolastico.

³Gli orari di Direzione sono comunicati al Municipio ed alle famiglie prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Art. 5 Oneri del docente responsabile

¹I compiti del d. r. sono contenuti in un apposito regolamento (Rdr), redatto, approvato e modificabile dal Municipio.

Esso risponde a norma dell'Art. 33 della Legge della scuola, nonché a particolari esigenze dettate dall'Autorità di nomina.

²Al d. r. è riconosciuto un adeguato compenso.

Art. 6 Collegio dei docenti

¹Il Cdd è composto da tutti i docenti titolari nominati, incaricati o supplenti e dagli altri operatori pedagogici dell'Istituto (docenti di materie speciali con sede di servizio a Pura).

²Il d. r. convoca il Cdd ogni qualvolta lo ritenesse opportuno o su semplice richiesta di un singolo docente o di un gruppo di docenti del Cdd.

Di norma è convocato in seduta ordinaria all'inizio ed alla fine di ogni anno scolastico.

³Le riunioni hanno luogo nella sede dell'Istituto e la partecipazione è obbligatoria.

Art. 7 L'Assemblea dei genitori

¹L'organo di rappresentanza dell'Istituto è l'Assemblea dei genitori. Essa è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti.

Ne fanno pure parte a pieno titolo tutti i genitori affidatari di allievi iscritti all'Istituto.

²I genitori sono convocati per la prima volta dal d. r. allo scopo di consentire la costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei genitori deve dotarsi di un regolamento proprio (RAG). Esso viene approvato dall'Ispettorato di SI/SE.

³Eventuali future modifiche sottostanno all'approvazione dell'Ispettorato delle Scuole comunali.

(N.B. RAG approvato dagli Ispettorati SI/SE il 12 febbraio 1996)

2. Disposizioni comuni

CAPITOLO III: GENERALITÀ

Art. 8 Ricorrenze locali, manifestazioni

¹Ogni qualvolta se ne presentasse l'occasione il Cdd si riserva di aderire o meno a ricorrenze ed a manifestazioni locali. Si terrà conto in particolare del loro valore intrinseco e didattico al fine di giustificare un'eventuale adesione.

Art. 9 Inventario e acquisto del materiale

¹All'inizio di ogni anno il Municipio assegna all'Istituto il credito annuale, compreso quello per l'acquisto di materiale didattico.

La sua amministrazione è affidata al d. r. e la gestione del budget spetta al Cdd.

Il segretario comunale, da parte sua, si premura di informare tempestivamente la Direzione sui pagamenti da esso effettuati a nome dell'Istituto, al fine di permettere al d. r. una corretta tenuta dei conti, nel rispetto del preventivo.

²Al termine di ogni anno scolastico il d. r. in collaborazione con gli altri docenti dell'Istituto, provvede all'inventario del materiale di sede e di classe.

³Tenuto conto delle riserve giacenti e dello stato dell'attrezzatura e del mobilio in dotazione alla sede scolastica, il d. r. provvede all'ordinazione del materiale necessario, nel rispetto del credito annuale assegnato a preventivo dal Consiglio comunale.

⁴La richiesta d'acquisto di materiale didattico, durante l'anno scolastico, deve essere sottoposta alla Direzione.

⁵Ogni docente operante nella sede è tenuto a far uso del materiale in modo parsimonioso e nel rispetto delle esigenze dei colleghi.

Art. 10 Aule d'uso comune

¹L'aula polivalente è riservata all'Istituto. Il Cdd ne definisce l'uso e si accorda sulle modalità di occupazione e di gestione.

²L'aula docenti è riservata al corpo insegnante e viene utilizzata prevalentemente quale luogo d'incontro dei membri del Cdd.

Vi si svolgono pure attività di preparazione delle lezioni e accoglie l'ufficio amministrativo. L'aula è riservata per un'ora settimanale al d. r. che resta a disposizione di genitori, autorità, ecc. come previsto dal Rdr.

³La palestra è riservata all'Istituto scolastico durante gli orari delle lezioni. Il d. r. ha la facoltà di vigilare sul suo corretto utilizzo da parte di classi esterne durante l'orario delle lezioni.

⁴L'assegnazione della palestra al di fuori dell'orario scolastico è subordinata all'accettazione del relativo regolamento da parte di gruppi, società, ecc.. La gestione e la vigilanza spettano in questo caso al Municipio che designa un proprio responsabile.

⁵Il ripristino delle aree comuni (locali di attività creative, aula polivalente, corridoi e palestra) deve essere garantito ogni qualvolta un'attività vi sia stata svolta.

CAPITOLO IV: NORME PER I DOCENTI

Art. 11 Accesso all'edificio scolastico

¹I docenti dell'Istituto (compresi i docenti di materie speciali) hanno diritto d'accesso all'edificio scolastico anche al di fuori dell'orario di lavoro, per quanto attiene ai locali da essi normalmente utilizzati.

²Ogni docente ha diritto ad una chiave personale codificata, controfirmando la ricevuta depositata all'Ufficio tecnico comunale.

Ne è responsabile e gli garantisce l'accesso alla zona di sua competenza.

³Essa deve essere riconsegnata al termine del proprio rapporto d'impiego.

Art. 12 Incontri con i genitori

¹Il Cdd coordina preventivamente le date degli incontri (collettivi, a gruppi o individuali), previsti con i genitori.

²Ai singoli docenti spetta l'onere di convocare le riunioni di classe.

³Alle riunioni di inizio anno scolastico possono presenziare i docenti di materie speciali. Essi sono comunque tenuti a partecipare alle riunioni delle classi con allievi che vengono loro affidati per la prima volta.

⁴Ogni docente gestisce i propri colloqui personali con le famiglie. Essi si tengono di norma al di fuori dell'orario scolastico ed in linea di principio nella rispettiva aula.

Art. 13 Notifica dei danni

¹I docenti sono tenuti a notificare alla Direzione qualsiasi danno, mancanza o difetto, prodotti o verificati nelle infrastrutture, nelle suppellettili e nel materiale di sede.

Art. 14 Iniziative di persone, gruppi o enti esterni

¹Il Cdd si pronuncia sulle iniziative di persone, gruppi o enti (quali vendite, fotografie di classe, concorsi, abbonamenti a riviste o giornali, ecc.).

²In ogni caso i richiedenti dovranno esibire la relativa autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità, specie per la tenuta di spettacoli o manifestazioni durante l'orario delle lezioni.

³La distribuzione di circolari, volantini, ecc. di enti, gruppi o società per il tramite dei bambini, deve essere autorizzata dalla Direzione.

Art. 15 Indennità di trasferta

¹Ai docenti e ai collaboratori sono riconosciute le indennità in uso presso l'Amministrazione cantonale, per tutte le trasferte concernenti sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze autorizzate dalla Direzione, in relazione alla preparazione di periodi di scuola fuori sede (scuola verde, giornate sportive, giornate di studio, escursioni, ecc.).

²I conteggi ed i relativi indennizzi sono visti e amministrati dal d. r. o dal segretario comunale.

Art. 16 Autorizzazione per congedi degli allievi della SI e della SE

¹I docenti non sono autorizzati a concedere congedi agli allievi. Possono tuttavia esprimere un preavviso in merito ad una richiesta inoltrata dalla famiglia all'Autorità comunale.

²Le deroghe all'obbligo di frequenza scolastica sono di competenza del Municipio. Qualora siano verificati i gravi motivi di ordine familiare o la malattia nella richiesta della famiglia, esso autorizza l'assenza degli allievi. Copia della decisione verrà inviata al relativo docente titolare.

Art. 17 Assistenza fuori orario

¹Dopo l'orario delle lezioni i docenti non hanno obbligo di assistenza, fatta eccezione per i casi di allievi che attendono il bus del servizio di trasporto scolastico (se istituito), e/o su specifica richiesta dei genitori interessati.

Art. 18 Norma igienico-sanitaria

¹All'interno dell'Istituto, in tutti i locali utilizzabili dagli allievi, è vietato fumare.

CAPITOLO V: NORME PER GLI ALLIEVI

Art. 19 Comportamento

¹Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose presenti nell'Istituto.

²Allo scopo di favorire la vita sociale e un'ottimale armonia all'interno dell'Istituto, il Cdd si prefigge di vigilare affinché gli obiettivi educativi di sede concordati vengano raggiunti.

Art. 20 Danni

¹La famiglia dell'allievo che causasse un danno alle infrastrutture, alle suppellettili o al materiale dell'Istituto, può essere chiamata a rispondere del risarcimento. Specie qualora l'allievo abbia dimostrato palese negligenza o volontà di danneggiamento.

²La scuola non risponde per danni o perdite di oggetti personali degli allievi.

³Danni corporali provocati da allievi ad altre persone iscritte all'Istituto sono a carico della RC privata della famiglia.

CAPITOLO VI: NORME PER I GENITORI

Art. 21 Accessi alle scuole

¹Il Cdd disciplina annualmente gli accessi alla scuola attraverso disposizioni che vengono trasmesse per tempo alle famiglie.

Art. 22 Accompagnamento degli allievi

¹I genitori devono astenersi dall'accompagnare gli allievi all'interno dell'edificio scolastico, a meno che particolari ragioni di ordine personale o medico-sanitarie lo impongano.

Art. 23 Arrivo anticipato a scuola

¹I genitori sono tenuti ad avvisare per iscritto la Direzione nel caso in cui un allievo, per motivi di forza maggiore, debba giungere a scuola prima dell'orario d'ingresso. La Direzione stabilirà il luogo e le modalità di sorveglianza imposti dalla situazione.

Art. 24 Frequenza, giustificazioni delle assenze, richiesta di dispense/congedi

¹I genitori o chi per essi esercita l'autorità parentale, sono responsabili della regolare frequenza alle lezioni da parte degli allievi.

²Tutte le assenze devono essere tempestivamente annunciate prima dell'inizio delle lezioni. Successivamente, al rientro a scuola dell'allievo, l'assenza dovrà essere giustificata/motivata per iscritto a seconda del caso.

La Direzione disciplina le modalità di giustificazione/motivazione.

³Per assenze superiori ai 14 giorni consecutivi (compresi il sabato, la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali) a partire dal giorno della segnalazione dell'assenza, è necessario presentare un certificato medico.

⁴La richiesta di dispensa temporanea dalle lezioni di educazione fisica deve essere presentata in forma scritta al relativo docente.

Per dispense superiori ai 14 giorni consecutivi occorre esibire un certificato medico.

Se l'assenza si protrae oltre 1 mese occorre un certificato rilasciato dal medico scolastico.

⁵Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.

Le famiglie inoltrano al Municipio eventuali richieste di deroga all'obbligo di frequenza scolastica, tramite il modulo in uso nell'Istituto.

La relativa decisione compete al Municipio.

Art. 25 Malattie infettive

¹All'insorgenza di un caso, iscritto nelle direttive del medico cantonale, i genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al docente di classe la natura della malattia infettiva contratta dall'allievo.

²La riammissione alla scuola, dopo un periodo di malattia infettiva che prevede l'esclusione, è subordinata alla presentazione di un certificato medico di guarigione, così come disposto dalle direttive dell'Ufficio del medico cantonale.

Art. 26 Contributi a spese da parte delle famiglie

¹Il materiale di base è gratuito ed è fornito dall'Istituto ai singoli allievi secondo direttive stabilite dal DECS.

²Le famiglie provvedono all'acquisto del materiale necessario secondo particolari disposizioni dell'Istituto o del singolo docente di classe (cartella, astuccio, pantofole, abbigliamento per l'educazione fisica, ecc.).

³Le famiglie sono pure tenute a sostituire tutto quel materiale di base che l'allievo abbia esaurito per negligenza o utilizzo improprio.

⁴Eventuali contributi possono pure essere richiesti alle famiglie quali partecipazione alle spese del trasporto scolastico, ai costi del materiale necessario per attività particolari, alle spese relative a corsi sportivi, alla scuola montana, alla scuola verde, ecc..

CAPITOLO VII: NORME SULLA FREQUENZA

Art. 27 Iscrizione

¹Gli allievi che frequentano per la prima volta la Scuola dell'infanzia devono obbligatoriamente esibire un certificato medico.

²La stessa norma viene pure applicata nei confronti di allievi provenienti dall'estero (UE) che frequentassero per la prima volta le Scuole comunali locali. Se extra UE il certificato deve essere redatto dal medico scolastico.

³Di regola le comunicazioni relative all'iscrizione dei bambini alla SI avviene per il tramite della Cancelleria comunale. Le iscrizioni alla SE vengono regolamentate dalla Direzione.

⁴Il d. r. provvede a informare le famiglie sull'assegnazione e la composizione delle classi delle Scuole comunali prima dell'inizio di un nuovo anno scolastico. La Cancelleria comunale è tenuta a comunicare tempestivamente al d. r. ed all'Ispettore di circondario i mutamenti relativi al Controllo abitanti, per quanto attiene al movimento di famiglie con bambini in età di SI e SE.

Art. 28 Orario d'ingresso e delle lezioni alla Scuola elementare

¹L'ingresso alla sede da parte dei bambini è così stabilito:

a) Mattino: -dalle ore 08:15 alle ore 08:30

b) Pomeriggio: -dalle ore 13:15 alle ore 13:30

²L'orario delle lezioni con obbligo di frequenza è così stabilito:

a) Mattino: -dalle ore 08:30 alle ore 11:45
(Ricreazione: dalle 10:00 alle 10:15)

b) Pomeriggio: -dalle ore 13:30 alle ore 16:00
(Ricreazione: dalle 15:00 alle 15:15)

³Il mercoledì pomeriggio la sede di SE è chiusa.

⁴Il venerdì le lezioni pomeridiane terminano alle ore 15:55 e la ricreazione viene anticipata di 5 minuti, dalle 14:55 alle 15:10. (Ore settimanali di lezione 26 e 10')

Art. 29 Orari di frequenza alla Scuola dell'infanzia

¹Gli orari di frequenza sono così stabiliti:

a) Mattino:	-ingresso	dalle ore 08:30	alle 09:00
	-attività educative	dalle ore 09:00	alle 11:45
	-uscita		alle 11:45
b) Pomeriggio:	-ingresso	dalle ore 13:30	alle 13:35
	-attività educative	dalle ore 13:35	alle 15:30
	-uscita	dalle ore 15:30	alle 15:45

²Il mercoledì pomeriggio la sede di SI è chiusa.

3. Servizi scolastici

Art. 30 Profilassi dentaria

¹Il Municipio ha la competenza di istituire o meno il servizio di profilassi dentaria.

²In caso affermativo esso incarica annualmente due operatori/trici che sono tenuti/e di norma a svolgere sei lezioni in ogni sezione di SI e SE.

³Di anno in anno può decidere sulla soppressione o la modifica delle prestazioni del servizio.

Art. 31 Trasporto scolastico

¹Il Municipio ha la competenza di istituire o meno il servizio del trasporto scolastico.

²I concorsi per la designazione dell'assuntore, l'autorizzazione a beneficiarne, il piano delle fermate e degli orari, l'eventuale contributo da parte delle famiglie, la sua abrogazione e ogni altro dettaglio organizzativo sono di sua competenza.

³La Cancelleria comunale per il tramite del d. r., informa adeguatamente le famiglie sulle modalità del servizio, prima dell'inizio di un nuovo anno scolastico.

Art. 32 Scuola fuori sede

¹L'Istituto può organizzare giornate di scuola fuori sede nel rispetto delle norme contenute nei relativi regolamenti cantonali.

²I docenti delle classi del 2° ciclo si riservano di organizzare periodi di scuola fuori sede con pernottamenti a dipendenza della disponibilità finanziaria stabilita annualmente nel credito a preventivo e previo autorizzazione dell'Ispettorato e/o dell'UEFS.

Art. 33 Ginnastica correttiva (Educazione al portamento)

¹Il servizio cantonale è stato soppresso. La vigilanza e la profilassi al portamento vengono demandate ai docenti titolari e/o ai docenti di educazione fisica.
Per valutazioni sull'apparato locomotore dei figli, i genitori dovranno rivolgersi a uno specialista.

Art. 34 Biblioteca

¹L'Istituto è dotato di una biblioteca con libri adatti ai bambini della SI e della SE, nonché una biblioteca ad uso dei docenti.

²Le biblioteche scolastiche non sono di regola aperte al pubblico.
L'uso è limitato agli allievi ed ai docenti iscritti all'Istituto.

³La Direzione può eccezionalmente concedere a terzi prestiti temporanei di libri in dotazione.

⁴Il controllo dei prestiti e la schedatura dei testi in dotazione sono informatizzati.
La gestione spetta al Cdd che è autorizzato a ricorrere, se del caso, anche a personale di fiducia non docente per svolgere le specifiche mansioni di prestito e di controllo.

⁵Il Cdd provvede ai necessari acquisti volti ad aggiornare l'offerta di libri in dotazione, se del caso dando mandato al responsabile esterno ed a concorrenza del credito annuale concesso.

4. Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 Modifiche

¹Il presente Regolamento d'Istituto è annualmente suscettibile di modifiche.
Ne è competente il Cdd, il Municipio e la preposta Autorità cantonale.

²Il Cdd, su proposta di un suo membro, può fare richiesta di modifica. La stessa deve essere approvata dai due terzi dei presenti durante la riunione di fine anno scolastico.

³Il Municipio può accettare o meno le proposte di modifica o modificare il presente regolamento, sentito il parere del Cdd ed il preavviso dell'Ispettorato delle Scuole comunali.

⁴Il Consiglio di Stato può imporre in via subordinata modifiche o aggiornamenti, attraverso revisioni di leggi o regolamenti scolastici.

Art. 36 Entrata in vigore

¹Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali preesistenti in materia. Esso entra in vigore con l'approvazione del Municipio di Pura, previo preavviso favorevole dell'Ispettorato scolastico.

Preavvisato favorevolmente dagli Ispettorati scolastici di SI/SE il 31.08.95.

Approvato dal Municipio con R.M. n.o 1919 il 18.09.95.

Per il Municipio

Il sindaco:
Emilio Luvini

Il segretario:
Mario Sciolli

N.B.

*Per tutto quanto non contemplato in questo Regolamento d'Istituto, fanno stato le leggi, i regolamenti, i decreti e le varie disposizioni scolastiche in vigore.
(Legge della scuola e relativo Regolamento di applicazione, ecc.)*

(Aggiornamenti: 14.10.98, 01.12.98, 31.07.03, 06.07.09, 31.08.12, 30.06.2014, 09.07.15)